

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 2073 del 23 Ottobre 2015

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-2014 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università. Art. 19 del Regolamento – Approvazione della check list e delle modalità di controllo degli interventi.

Premesso:

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";
- che con Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 164 del 11.11.2014, e pubblicata sulla G.U. n. 262 del 11.11.2014, con la quale, all'art. 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è prorogato al 31 dicembre 2015 successivamente ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 con D.L. n. 78 del 19/06/2015 convertito in Legge n. 125 in data 6/08/2015;
- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Tenuto conto che è stata inoltre condotta una rilevazione di tutte le opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al fine di poterne programmare la riparazione, il ripristino o nei casi estremi la demolizione e ricostruzione;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della disciplina della ricostruzione post-sisma 2012, con l'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, ha disciplinato le modalità sia per la programmazione che per l'attuazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali che presentano danni connessi agli eventi sismici;

Rilevato che la Direzione Regionale Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota del 09 settembre 2013, acquisita al protocollo il 10 settembre 2013 con n. CR2013 0019551, ha espresso il suo assenso convenendo sui contenuti del Programma e sulle modalità per la sua attuazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del D.L. n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01 agosto 2012.

Rilevato che, in base a quanto stabilito dalla legge regionale n. 16/2012, il Programma deve essere articolato in due sezioni:

- a) interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici, comprendenti gli edifici di proprietà della regione, degli enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché delle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
- b) interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici;

Atteso che il Programma si attua attraverso Piani Annuali nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite dal Programma generale, ed approvati con ordinanza del Commissario delegato;

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto nel giugno 2013 dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013;

Atteso che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e conseguentemente i Piani Annuali predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni con successivi provvedimenti di approvazione;

Rilevato che contestualmente all'approvazione dei Piani Annuali 2013-2014 è stato approvato anche il Regolamento, "allegato E", previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, con il quale vengono definite le modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori e la loro rendicontazione, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi, le disposizioni legislative alle quali gli Enti attuatori dovranno scrupolosamente attenersi, le tipologie dei lavori ammissibili e finanziabili in particolare per quanto attiene il restauro con miglioramento sismico dei beni culturali;

Richiamata in particolare la delibera di Giunta Regionale n. 1012 del 27 luglio 2015 con la quale sono state apportate le ultime modifiche ed integrazioni al Programma delle opere

Pubbliche e dei Beni culturali danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dei piani Annuali delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'edilizia Scolastica e Università, predisposte dalla Struttura Tecnica del commissario Delegato;

Richiamata altresì ordinanza del Commissario delegato n. 37 del 29 luglio 2015 con la quale sono state apportate le ultime modifiche ed integrazioni al Programma delle opere Pubbliche e dei Beni culturali danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dei piani Annuali delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'edilizia Scolastica e Università, predisposte dalla Struttura Tecnica del commissario Delegato;

Considerato che nel frattempo diversi soggetti attuatori hanno avviato le attività di progettazione degli interventi inseriti nei piani attuativi e per alcuni di essi si è giunti al perfezionamento dell'istruttoria tecnica necessaria per arrivare all'assegnazione delle risorse;

Richiamato il decreto del Commissario delegato n.749 in data 28 aprile 2014 con il quale sono state disciplinati i criteri e le modalità di controllo ai sensi dell'art. 19 del regolamento allegato al Programma delle opere Pubbliche e dei Beni culturali danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dei piani Annuali delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'edilizia Scolastica e Università approvato con Ordinanza del Commissario delegato n. 37 del 29 luglio 2015;

Considerato opportuno integrare e dettagliare meglio le modalità con le quali sviluppare le attività di controllo adottando una check list (verbale delle attività di controllo) che possa consentire ai tecnici istruttori all'uopo incaricati di effettuare i suddetti controlli in modo uniforme e fissando altresì le scansioni temporali da adottare nello svolgimento dell'attività;

Richiamata la check list (verbale delle attività di controllo) messa a punto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, **allegato A** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che risulta articolata in quattro sezioni:

- a) prima sezione – fase di approvazione del progetto;
- b) seconda sezione – fase di affidamento dei lavori ;
- c) terza sezione – fase di esecuzione dei lavori ;
- d) quarta sezione – fase di collaudo.

Inteso fissare pertanto le seguenti scansioni temporali per avviare le attività di controllo dei singoli interventi:

- prima fase - entro 60 gg dall'estrazione il tecnico istruttore nel frattempo individuato è tenuto ad avviare i primi controlli chiedendo al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la prima fase di controllo;
- seconda fase - entro 60 gg dalla formale consegna dei lavori il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la seconda fase di controllo;
- terza fase - entro 60 gg dalla fine dei lavori il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a

rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la terza fase di controllo;

- quarta fase - entro 60 gg dalla emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la quarta fase di controllo;

Dato atto che l'attivazione delle diverse fasi di verifica secondo i termini sopra indicati possono essere accorpati, nei casi in cui gli interventi oggetto di verifica siano già in uno stato di avanzamento superiore, in questi casi i termini da adottare si riferiscono alla fase di verifica più avanzata;

Inteso stabilire altresì che le eventuali richieste di chiarimenti o contestazioni che il tecnico istruttore dovesse opporre al RUP dell'intervento debbano essere inviate per opportuna conoscenza anche al rappresentante legale del soggetto attuatore dell'intervento oggetto dei controlli;

Inteso quindi approvare la check list (verbale delle attività di controllo) **allegato A** al presente decreto quale parte integrante e sostanziale adottando le modalità con le quali svolgere le attività di controllo così come indicate al punto precedente;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare la check list (verbale delle attività di controllo) **allegato A**, al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, predisposta dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato per consentire ai tecnici istruttori allo scopo individuati di adottare criteri omogenei nelle attività di controllo;
2. di approvare le seguenti scansioni temporali per avviare le attività di controllo dei singoli interventi:
 - prima fase - entro 60 gg dall'estrazione il tecnico istruttore nel frattempo individuato è tenuto ad avviare i primi controlli chiedendo al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la prima fase di controllo;
 - seconda fase - entro 60 gg dalla consegna dei lavori il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la seconda fase di controllo;

- terza fase - entro 60 gg dalla fine dei lavori il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la terza fase di controllo;
 - quarta fase - entro 60 gg dalla emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la quarta fase di controllo;
3. di stabilire che l'attivazione delle diverse fasi di verifica secondo i termini sopra indicati possono essere accorpati, nei casi in cui gli interventi oggetto di verifica siano già in uno stato di avanzamento superiore, in questi casi i termini da adottare si riferiscono alla fase di verifica più avanzata
 4. di stabilire altresì che le eventuali richieste di chiarimenti o contestazioni che il tecnico istruttore dovesse opporre al RUP dell'intervento debbano essere inviate per opportuna conoscenza anche al rappresentante legale del soggetto attuatore dell'intervento oggetto dei controlli;
 5. di dare atto che il presente provvedimento non prevede alcuna spesa;

Bologna lì, 23 Ottobre 2015

Stefano Bonaccini